



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta

Via Lubich n.6 con ingresso al pubblico in Piazza della Costituzione n.1- ex. Area Saint Gobain (Palazzo della Provincia) – 81100 Caserta

E-mail: usp.ce@istruzione.it – Pec: uspce@postacert.istruzione.it

Sito Web : <http://www.at-caserta.it/>

C.F.: 80100690611

IL DIRIGENTE

- VISTA l'ordinanza del Ministro dell'Istruzione del 10 luglio 2020, n. 60 recante *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*;
- VISTO in particolare l'art. 3 comma 6 della citata O.M. 60/2020;
- VISTA la nota prot. n. 1550 del 04.09.2020, con la quale il Ministero ha fornito chiarimenti in merito all'O.M. 60/2020 invitando, tra l'altro a *“procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all'accoglimento dei reclami manifestamente fondati, fermo restando che ai fini dell'inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall'aspirante nell'istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose verifiche previste”*;
- VISTO il decreto prot. 16087 del 03/09/2021 con il quale sono state ripubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) rettificare;
- VISTA la domanda di inserimento nella I fascia delle GPS del docente Fucci Armando per la classe di concorso B014 e, in particolare, il titolo di accesso dichiarato per l'inserimento alla predetta classe di concorso;
- VISTO l'inserimento *con riserva* nella I fascia delle Graduatorie Provinciali e di istituto, di cui all'O.M. 60 del 10/7/2020 per le classi di concorso sopraindicate, per effetto del provvedimento giurisdizionale cautelare favorevole del Tar Lazio n. 11206/2019;
- CONSIDERATO che, al fine dell'esecuzione alla sentenza del TAR Lazio n.11206/2019, quest'Ufficio, con nota prot. n. 2329 del 05/02/2021, inviata tramite pec allo studio legale Avv. Marianna Vetrano, chiedeva di trasmettere i nominativi dei docenti che avevano prodotto domanda di reinserimento nelle GAE di questa provincia nel triennio 2019/22, specificando che erano stati impossibilitati a presentare domanda di reinserimento e che gli stessi, già inseriti nelle GAE in precedenza, erano stati cancellati per omessa presentazione della domanda di aggiornamento.
- VERIFICATO che non è mai pervenuto alcun riscontro alla predetta richiesta;
- CONSIDERATO che la sentenza del Tar Lazio n. 11206/2019 RG n. 8228/2019 prevede l'annullamento del D.M. n. 374/2018 del 24.09.2019 e, il reinserimento nelle GAE per coloro che, già iscritti in passato siano stati depennati successivamente per non aver prodotto domanda di aggiornamento/permanenza, senza disporre nulla in merito all' inserimento in I fascia delle GPS regolamentate dall'O. M. n. 60/2020;
- CONSIDERATO che la sentenza n. 11206 del TAR Lazio, nella parte motiva, specifica *“che il reingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria, atteso che gli inserimenti “ex novo”*

sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge (e che qui non assumono rilievo)”;

CONSIDERATO che quest’ Ufficio ha proceduto agli accertamenti necessari ad appurare il pregresso inserimento del docente Fucci Armando nelle GAE, mediante verifica sia sul Sistema Informativo SIDI del MIUR, sia agli atti dell’Ufficio e che, da tale verifica, è emerso che il docente Fucci Armando non risulta essere mai stato inserito nelle GAE di alcuna Provincia.;

VISTA la nota protocollo 22384 del 07/12/2021 con la quale si comunicava ai sensi dell’art. 8 della legge 241/90 l’avvio del procedimento di esclusione dalla I Fascia delle GPS per la classe di concorso B014 per mancanza del titolo di abilitazione ed il contestuale inserimento in II Fascia con il punteggio spettante;

CONSIDERATA la necessità di inserire il docente Fucci Armando nelle graduatorie provinciali per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella fascia che correttamente spetta sulla base dei titoli di accesso dichiarati in domanda, secondo quanto previsto dalle Tabelle A/5 e A/6 allegate alla O.M. 60/2020;

DISPONE

l’esclusione dalle Graduatorie Provinciali e di istituto, di cui all’O.M. 60 del 10/7/2020, di I fascia e l’inserimento in quelle di II fascia per le supplenze, del docente Fucci Armando, nato a Santa Maria a Vico (CE) il 19.07.1961, nella classe di concorso B014 con il punteggio di seguito indicato e rivalutato sulla base di quanto indicato dalla Tabella A/6 allegata alla suddetta O.M.:

Classe di concorso	Fascia	Con riserva	Punti titoli abilitazione	Punti titoli di accesso	Punti titoli	Punti servizi	Punti totali	Preferenze
B014	II		no	12	0.5		12.5	sì

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.

I Dirigenti Scolastici provvederanno a modificare a mano le graduatorie d’istituto per le classi di concorso sopra indicate e adotteranno tutti i provvedimenti consequenziali in virtù del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE

Monica Matano

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa*

Ai dirigenti di ogni ordine e grado della provincia

Alle oss della scuola-loro sedi

Al sito web

Al docente Fucci Armando armandofucci61@gmail.com